

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/02/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36861-il-neo-retribuzionismo-occidentale>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il neo-retribuzionismo occidentale

IL NEO-RETRIBUZIONISMO OCCIDENTALE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Introduzione

La pena della reclusione, sotto il profilo finalistico, affligge ed esprime. Affligge in tanto in quanto limita i diritti e gli interessi legittimi del detenuto ed esprime nel senso che fa percepire, tanto al reo quanto alla collettività circostante, che esistono poteri istituzionali cui ubbidire. Certamente si tratta di una forma troppo autoritaria di comando sociale, ma il carcere costituisce da millenni la più diffusa forma di dialogo punitivo nei confronti degli infrattori delle Norme giuridiche degli Stati sovrani.

A partire dall'Ottocento, il Potere Giudiziario ha monopolizzato il diritto di punire per prevenire. Tuttavia, nelle Costituzioni post-belliche del Novecento, si afferma, almeno in linea teorica, che punire rieduca il colpevole punito e, dunque, punire significa (o significherebbe) fare del bene ai consociati refrattari alla Legalità. Se si pone mente alle inutili ed eccessive pene legali di tipo carcerario, si comprende, subito e senza troppa fatica esegetica, che il fine rieducativo, quello punitivo e quello preventivo costituiscono il frutto malsortito di un buonismo dittatoriale nascosto dal falso abito della filantropia.

FOUCAULT (1975) afferma che l'Illuminismo, grazie al divieto della tortura e delle pene corporali, ha tentato di << umanizzare i castighi >> per poter risanare spiritualmente i devianti sottoposti al sistema carcerario. Anche tale asserto eccelle in ipocrisia. Pure GARLAND (1990) nega che la pena della reclusione sia diventata utile nella misura in cui non sono più praticate le pene corporali. La realtà concreta, infatti, smentisce la presunta funzione redentiva dei Penitenziari, specialmente entro Ordinamenti, come quello italiano e quello bulgaro, nei quali l'edilizia carceraria è disastrosa e costringe i condannati a condotte di vita quasi animalesche. Buona parte degli Autori della Criminologia Penitenziaria occidentale (SUMNER 1990 ; MELOSSI 2001) afferma che produrre sofferenza limitando e togliendo non reca ad alcun miglioramento comportamentale. Esistono altri metodi (ri)educativi non chiusi nello spazio angusto di una fetida cella sovraffollata. Anche nella Pedagogia scolastica, insegnare non corrisponde sempre e comunque a castigare ed aumentare la rabbia interiore. Del resto, sanzioni eccessive, benché appaia paradossale, incrementano il tasso di recidiva anziché diminuirlo. Ne è prova l'odierna società statunitense, in cui il Diritto Penale è onnipresente e pesantemente severo.

A parere di BRAITHWHITE (1989) e di JAKOBS (1976 ; 1983), sarebbe maggiormente utile creare una vergogna dissuasiva e preventiva a livello della coscienza interiore del condannato, ma rinchiudere in un carcere il responsabile di un reato necessita equilibrio e senso della misura. Viceversa, il ristretto non avvertirà alcun senso di vergogna, bensì svilupperà il nascosto e pericoloso desiderio di vendicarsi nei confronti di una società eccessivamente punitiva. Donde, l'importanza del valore costituzionale ed umanitario di un castigo statale proporzionato e non psicologicamente violento. Oggi, tranne nei pochi Paesi sinceramente abolizionisti, degradare ed umiliare il recluso non consente alcun umanesimo ed alcun pentimento sincero.

Provvidenzialmente, soprattutto a livello di Diritto Penitenziario minorile, il carcere intramurario si è auto-limitato, perciò la fase espiativa consente al ristretto, tappa educativa dopo tappa educativa, di lavorare o studiare all'esterno per molte ore della propria giornata (DONINI 2000). Non esiste più l'idea di un'Esecuzione gerarchicamente auto-referenziale ed il legame con il territorio è ormai una conquista innegabile. In secondo luogo (SGUBBI 1990), esistono Associazioni, Onlus ed Osservatori giuridici che hanno creato un clima culturale meno autoritario. Basti pensare alle lotte politiche per la tutela degli innegabili diritti dei detenuti, i quali sono sempre meno qualificati come rifiuti sociali inutili e dimenticati. Oggi il Penitenziario non è più (*rectius* :

tende a non esser più) un oscuro luogo di giudizio, nel senso negativo dell' espressione. Secondo ROBERT (1984), dopo gli Anni Sessanta e Settanta del Novecento, il Diritto Penale europeo non costituisce l' unica risposta alla devianza, come dimostra l' ingresso nelle carceri di Scienze multidisciplinari ed umanizzanti come la Psicologia, la Pedagogia, la Sociologia e tutta una vasta gamma di discipline attente al rispetto della dignità del condannato. Con parole piene di caritatevole pietà, l' americano MATZA (1964 ; 1969) disprezza ogni marchio infamante attribuito all' infrattore, che non è mai passibile di punizioni degradanti. Chi viola le Norme giuridiche non può essere disprezzato e isolato, bensì rieducato ed accompagnato gradualmente verso una vita ordinaria ricostruita, con la fatica e lo sforzo di cambiare vita. Si tratta, finalmente, del trionfo della Morale cristiana dopo quasi duemila anni di aggressivo disprezzo etico e corporale verso chi subisce una condanna penale. Anzi, proprio il Diritto Penale deve lasciare il posto ad altre discipline correttive. Ormai il neo-retribuzionismo conduce a << sofferenze legali degradanti e quindi stigmatizzanti >> che non servono ad alcunché se non ad << iper-penalizzare >> la società, con effetti devastanti, come il giustizialismo ed il populismo (MATZA, *ibidem*).

Purtroppo, in Occidente, il Diritto Penale degli Anni Duemila controlla e sanziona senza che sussista una vera e propria necessità di punire . VIRGOLINI & SLOKAR (2001) affermano, con molta amarezza criminologica, che << abbiamo finito per imboccare il tunnel della incapacitazione selettiva di soggetti socialmente avvertiti come pericolosi >>, il che, a parere di chi redige, ha aperto la strada alla vittoria del neo-retribuzionismo e della demagogia. Ormai viviamo in un tessuto sociale querulomane, che riduce la Giuspenalistica ad una costante misura di polizia non finalizzata a rieducare, bensì a neutralizzare qualsivoglia devianza, reale od apparente che sia. Ne è prova l' Esecuzione Penitenziaria degli USA. L' Ordinamento italiano reca anch' esso i propri vistosi difetti. P.e., si pensi che, come notava BARBAGLI (1998), le carceri italiane contengono un 25 % di immigrati extra-comunitari ed un 30 % di giovani tossicodipendenti responsabili di furti bagatellari o piccole rapine improprie. Anche MOCCIA (1998) descrive un' Europa meridionale ove << in buona sostanza esiste il Diritto Penale della prigione, che si fonda sulla sola pena e finisce per confondersi ed inquinarsi con un sistema di controllo sociale di polizia >>. Attualmente, si può dire con certezza che il comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana è lettera morta, con la lodevole eccezione, almeno in Italia ed in Svizzera, del Diritto Penale Minorile, fatto di pene di breve durata, comunità di recupero, affidamenti in prova e benefici extra- / semi-murari. Oggi, anche da parte dell' opinione pubblica, si pretendono il carcere e la disciplina ovunque e comunque, allorquando esistono modalità di controllo culturali e preventive meno costose ed altrettanto positive. Anzi, le pene di lunga durata hanno aumentato il tasso di recidiva, tant' è che, negli Stati Uniti d' America, è prevista la pena perpetua per i recidivi non grandemente pericolosi (si tratta della barbarica regola del << three strikes you are out >>). Oppure si può pensare anche all' eccessivamente severo e corporalmente degradante Art. 41 bis dell' Ordinamento Penitenziario italiano, che non è adeguato, in tanto in quanto esaspera il custodialismo intra-murario, provocando nel detenuto malattie psico-fisiche inutili, nel nome della propaganda politica pre-elettorale. Tranne nel caso della Danimarca, della Svezia, della Norvegia e dell' Islanda, nel resto del Continente europeo, in Inghilterra, in Galles, in Scozia ed in Irlanda, i Penitenziari sono popolati in prevalenza da giovani maschi economicamente poveri, immigrati, tossicodipendenti e socialmente disagiati. A tal proposito, GARLAND (2001) definisce la Teoria anglo-americana del << mass imprisonment >> come << un' incarcerizzazione che si qualifica sempre nella pratica dell' esclusione penale dell' intera marginalità sociale ... il bisogno di penalità nei confronti degli autori di questi illeciti non corrisponde ad una necessità di difesa sociale ... queste condotte illecite sono di fatto agite da soggetti per niente affatto bisognosi di essere socialmente controllati >>

2. Il neo-retribuzionismo occidentale dal punto di vista della Filosofia del Diritto

Secondo CAVALLA (1979 ; 2000), il Diritto Penitenziario, dal punto di vista della Filosofia del Diritto, necessita della *ratio* fondamentale della riparazione del danno causato. Viceversa, parlare di punizione o di prevenzione reca, seppur surrettiziamente e nel lungo periodo,

al neo-retribuzionismo e ad un regime trattamentale eccessivamente nonché inutilmente severo. Da almeno una cinquantina d'anni, tutti gli Autori concordano nel distinguere tra la pena in senso giuridico e la pena in senso metafisico. Ovverosia, la vita carceraria non è finalizzata a se stessa, bensì essa tende alla ricostruzione interiore e morale del condannato, il quale, con l'aiuto degli Educatori, deve comprendere il male e la negatività di quanto provocato con il proprio delitto. Sarebbe ed è, in effetti, inutile una sanzione carceraria che non producesse nel recluso l'intima convinzione di essersi reso responsabile di uno o più atti anti-sociali inaccettabili sotto il profilo etico. Al contrario, molti pensano di dover punire e prevenire senza cagionare un pentimento sincero e convinto. Kant ed Hegel, richiamando Platone, asserivano che <<il castigo degli uomini>>, ovverosia la reclusione, non serve a nulla se il ristretto non cambia la propria mentalità, al fine di iniziare una nuova vita esente da errori anti-normativi. Dunque, incarcerare deve anzitutto significare moralizzare e non soltanto sanzionare e limitare la libertà di spostarsi al di fuori del perimetro di un Penitenziario. La sofferenza percepita dal detenuto dev'essere congiunta ad una riparazione consapevole, frutto di un pentimento pieno e non recitato per ottenere benefici extramurari. Alcuni Dottrinari parlano della necessità di un vero e proprio dialogo riparativo tra carcerato/a e Parte Lesa, il che è messo quotidianamente in pratica nel contesto dialettico della Mediazione Penale, minorile e non soltanto minorile (MATHIEU 1978 ; D' AGOSTINO 1982 e 1993 ; RONCO 1996).

Kant reputava che l'essere umano non può essere esclusivamente auto-referenziale, ma egli è chiamato a vivere in un contesto sociale nel quale dialogare senza sosta con gli altri componenti del consorzio collettivo. La delinquenza, all'opposto, consiste in un atto narcisistico di ego-centrismo, con cui si violano i diritti di un altro pur di soddisfare la propria convenienza. Pertanto, la reclusione costituisce una sosta forzata non tanto per castigare, quanto invece per consentire al criminale di uscire dal proprio egoismo, riparare e tornare nella società per ascoltare anziché pretendere di essere soltanto ascoltato e ubbidito. Da tali asserti si comprende che il Diritto Penale risulta utile nella misura in cui esso si trasforma in Pedagogia inter-soggettiva e non auto-soggettiva. Certe modalità educative contemporanee ipostatizzano il << se stesso >>, certune altre schiavizzano nel nome dell' << altro >>. La verità fattuale è che ogni individuo deve saper contemperare la dimensione dell' << Io >> con quella del << Tu >>. Il Diritto Penitenziario riparativo è utile in tanto in quanto ripristina un equilibrio calibrato tra auto-stima e rispetto verso gli altri. Quanto or ora affermato è la sostanza della pena in senso metafisico, ovvero morale. Se l'intimo della coscienza del detenuto non cambia, la reclusione non è servita ad alcunché, salvo a far aumentare la rabbia e predisporre alla recidiva, come accade nel fallimentare Ordinamento Penitenziario statunitense.

Un aspetto troppo dimenticato consiste nella povertà quantitativa del Diritto Penale neo-retribuzionista, che dimentica spesso di qualificare ed incriminare con serietà reati come lo stupro, lo stalking, il femminicidio, la corruzione di minorenni ed il maltrattamento di tipo geriatrico. Esistono Stati, come gli USA, il Regno Unito e la Russia in cui la Criminologia fuorviante e populistica, nutrita dalle immancabili televisioni, si concentra ossessivamente su tematiche populistiche e lontane dai veri problemi dei consociati. Trattasi di falsi allarmi sociali di matrice pre-elettorale, atti a privare di senso il dialogo riparativo a livello di Esecuzione Penitenziaria.

Una terza ed ultima tendenza della Criminologia illuministica consiste nella pretesa di creare uno Stato di polizia senza diversità e senza devianze. Questo è il modello sia dell'ex Unione Sovietica sia del Capitalismo esasperato. Un Ordinamento perfetto comporta la soppressione dittatoriale del dissidente. Immaginare un' utopistica *pax augustea* significherebbe legalizzare od estendere ancor di più orrori come la pena di morte e la tortura. Nils Christie direbbe che va necessariamente tollerata << una modica quantità di crimine >>

2.1. Esiste una via di fuga dal neo-retribuzionismo ?

Nella seconda metà del Novecento, la Criminologia occidentale ha iniziato a mettere in dubbio l'odierna ipertrofia precettiva del Diritto Penale e del Diritto Penitenziario. Verso gli Anni

Sessanta e Settanta del Secolo scorso, l' Abolizionismo scandinavo ha iniziato a diffondersi nella Dottrina giuspenalistica , sino al punto di negare l' utilità del carcere tanto sotto il profilo rieducativo quanto sotto il profilo preventivo (DOLCINI & PALIERO 1989 ; ESER & HUBER 1988). Tuttavia, non sono mancati coloro che accusano gli Abolizionisti di aver intessuto modelli teorici utopistici e non concretamente realizzabili. In Germania, Austria e Svizzera, decine e decine di Autori germanofoni contestano l' applicabilità di blande sanzioni alternative nei casi di anti-socialità più grave, come dimostra l' implacabile lotta alle mafie, al terrorismo ed al narcotraffico internazionale organizzato. Del resto, persino HULSMAN (1983), pur essendo uno dei riduzionisti più convinti e radicali, riconosce che << l' esistenza della criminalità non si può negare >> né, tantomeno, si può sopprimere totalmente il Diritto Penale nella vita quotidiana. P.e., << sul piano sostanziale, è ben difficile immaginare che le organizzazioni mafiose perderebbero anche solo qualcosa della loro potenzialità offensiva se riguardate come un dato di fatto e non come un fatto penalmente antiggiuridico >> (HULSMAN, *ibidem*). Anche in Italia, negli Anni Ottanta del Novecento, la Criminologia ha preferito adottare criteri abolizionistici meno esasperati, in tanto in quanto esistono verità giuridiche necessarie, come la repressione dei reati, il contrasto alle devianze e la protezione dei diritti fondamentali dei consociati << ne cives ad arma veniant >>. In buona sostanza, nemmeno Nils Christie ha negato la sussistenza, almeno nei casi più gravi, di una dimensione ontologica del Diritto Penale e delle correlate sanzioni. Ciononostante, se si eccettuano le fattispecie acutamente e palesemente contrarie alla pace sociale, di solito << non esistono reati, ma solo comportamenti cui, nell' ambito di diverse condizioni sociali di base, vengono attribuiti diversi significati ... per escludere la legittimità del ricorso al diritto penale bisogna disconoscere l' utilità preventiva. La pena ha un mero carattere declamatorio e rituale, del tutto ininfluenza sulla diffusione della criminalità >> (CHRISTIE 1988).

Entro certi limiti non oltranzisti, l' Abolizionismo scandinavo aiuta a riconoscere che la Magistratura giudicante non è onnipotente ed infallibile e può incorrere anch' essa in errori, in valutazioni non veritiere ed in Sentenze troppo severe che incattiviscono il detenuto, anziché rieducarlo riparando il più possibile alle condotte illecite commesse. Inoltre, CHRISTIE (1985) nonché l' italiano PAVARINI (1985) recano il merito di aver denunciato gli orribili e disumani disagi della vita carceraria, ove il ristretto patisce le conseguenze igienico-sanitarie di un' edilizia penitenziaria non idonea e crudelmente neo-retribuzionista. In terzo luogo, il temperamento istituzionale ed il riduzionismo nordico sono riusciti a modificare metodi correzionali violenti ed inaccettabili. Tuttavia, rimane indiscutibile l' utilità del Diritto Penale contro colui o coloro che si prendono gioco dei freni inibitori fondamentali, come nel caso dell' omicidio volontario, dell' uso illegittimo della forza, della violenza privata, dell' estorsione e della pedofilia.

Probabilmente, l' idea più lucida e coerente espressa dall' Abolizionismo scandinavo consiste nella volontà di creare delle forme di Giudizio simili a quelle delle comunità nordiche primitive. Christie non commette un errore e nemmeno provoca scandalo quando punta il dito contro l' eccessivo potere di una Magistratura occidentale disinteressata alla Mediazione dialettica e conciliativa tra reo e Parte Lesa. Il Diritto, almeno nei casi meno ripugnanti, deve affrancarsi dal monopolio degli addetti ai lavori. Esiste senz' altro il rischio del populismo, ma rimane affascinante l' idea di un ritorno ai piccoli villaggi rurali, in cui le assemblee collettive sostituivano Codici, Leggi e cavilli tecnici. Questo ritorno alla Comunità e nella Comunità può essere utile alla Parte Lesa, cui l' odierno Diritto Processuale Penale non concede quasi mai un ascolto che non sia limitato ad un risarcimento meramente patrimoniale. E' il trionfo della viva umanità sulla grigia legalità. Certamente, il progressismo abolizionista va temperato, per non sconfinare in un' utopia irrealizzabile, ma, del pari, il Retribuzionismo ha fallito e non è del tutto illogico ed irrealistico pensare ad un' Esecuzione Penitenziaria maggiormente democratica, nel senso etimologico e storico del lemma.

3. L' assurdità meta-normativa del neo-retribuzionismo

Il neo-retribuzionismo nega i valori biblici, dunque occidentali, del perdono e della

riconciliazione, ostacolando, per tal via, la *ratio* della Mediazione Penale, ovverosia il ravvedimento operoso e la riconciliazione, più o meno intensa, tra condannato e Parte Lesa. Questa è la situazione attuale del giustizialismo statunitense, incline alla pena di morte ed alla detenzione di lunga durata senza benefici extra-/ semi-murari .

La Cultura giudaica (ASSMANN 1995) è (anche) abolizionista ed anticipa di quasi tremila anni il Riduzionismo illuministico di Beccaria e della Criminologia francofona dell'Ottocento. Anche RAHNER (1968) afferma che l' Occidente cristiano, volente o nolente, ha fondato i propri Ordinamenti Penitenziari, almeno sino al secondo Dopoguerra, sul trinomio meta-normativo giustizia-espiazione-perdono, poiché, nel Cristianesimo europeo, << *esiste un' idea di giustizia come riconciliazione, con una forte denuncia della follia retributiva, che percorre la storia della Cristianità* >> Non si tratta di concetti astratti, bensì di un patrimonio deontologico e culturale che l' Europa ed il Nord-America stanno perdendo. Persino il romanziere Tolstoj ha creato personaggi letterari in cui si esprime un netto rifiuto del Retribuzionismo, non nel nome di una morale buonista e superficiale, bensì alla luce di venti secoli di rispetto verso il criminale deviante, concepito come un soggetto fragile, ancorché degno di essere perdonato, rieducato e socialmente reinserito dopo aver pagato il proprio debito con la giustizia istituzionale. I difensori della pena di morte, dell' ergastolo, delle punizioni corporali e delle torture carcerarie dimenticano di aver ereditato un enorme patrimonio ideologico ed ideale favorevole al rispetto antropologico ed al Garantismo accusatorio. L' odierno Diritto Penitenziario non è nato dal nulla o dagli slogans di qualche subdolo personaggio politico assetato di consensi elettorali.

HÖFFE (2001), a prescindere dai casi specifici dell' Ebraismo e del Cristianesimo, asserisce che il relativismo novecentesco si è reso tristemente responsabile della negazione etica della dimensione universale e non relativa dei supremi Diritti del detenuto. Dunque, esistono Principi trattamentali non negoziabili e validi in ogni Ordinamento carcerario, le cui eventuali bestialità e disumanità non sono mai accettabili, indipendentemente dalle usanze e dalle tradizioni storiche circostanti, giacché << *i diritti umani non sono limitati dallo spazio storico della loro origine, indubbiamente moderna e occidentale ... essi devono costituire un ordinamento giuridico sovranazionale ... necessita una cultura dei diritti umani, che ne sostenga e ne avvalori l' universalità* >>. KLINGER (1987) commenta Kelsen dichiarando che il concetto di pena meramente retributiva appartiene alle culture orali primitive e, pertanto, il neo-retribuzionismo contemporaneo si configura come un barbarico ritorno a pratiche e tradizioni indegnamente disumane e degradanti. Il carcere dev' essere moralmente fondato, oltre che giuridicamente istituito.

In epoca attuale, i Penitenziari sono popolati da molti infrattori di origine straniera, ai quali l' Occidente deve dimostrare di aver messo in pratica la Civiltà bimillenaria del Garantismo e della proporzionalità della pena detentiva. Viceversa, la situazione di molti Ordinamenti risulta diseducativa, in tanto in quanto essa tradisce un patrimonio storico che non deve limitarsi alle declamazioni astratte e retoriche degli Accordi Internazionali afferenti ai Diritti dei detenuti.

B I B L I O G R A F I A

ASSMANN, *Politische Theologie zwischen Aegypten und Israel*, Von Siemens Stiftung, München, 1995

BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998

BRAITHWHITE, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, 1989

CAVALLA, *La pena come problema. Il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale*. CEDAM, Padova, 1979

idem *La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello Stato: per una teoria radicale della pena*, in AA.VV., *Pena e riparazione*, CEDAM, Padova, 2000

CHRISTIE, *Abolire le pene ? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino, 1985

idem *Überlegungen zum Konzept Verbrechen*, in *Krimin. Journal*, 1988

- D' AGOSTINO**, *Le buone ragioni della teoria retributiva della pena*, in *Iustitia*, 1982
- idem** *La sanzione nell' esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 1993
- DOLCINI & PALIERO**, *Il carcere ha alternative ? Le sanzioni alternative della detenzione breve nell' esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989
- DONINI**, *Della legislazione penale complementare: il suo significato “ costituente “ per la Riforma del Codice*, in *La Riforma della Legislazione penale complementare. Studi di Diritto comparato*, CEDAM, Padova, 2000
- ESER & HUBER**, *Landesberichte 1984 / 86 über Gesetzgebung Rechtsprechung und Literatur*, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Verlag, Freiburg i. Br., 1988
- FOUCAULT**, *Surveiller et punir. Naissance de la Prison*, Gallimard, Paris, 1975
- GARLAND**, *Punishment and Modern Society*, University Press Oxford, 1990
- idem** *The meaning of mass imprisonment*, in *Punishment and Society*, University of Chicago Press, Vol. 3 , n. 1 / 2001
- HÖFFE**, *Globalizzazione e diritto penale*, Edizioni Comunità, Torino, 2001
- HULSMAN**, *Abolire il sistema penale ? (Intervista a Louk Hulsmann)*, in *Dei delitti e delle pene*, Bologna, 1983
- KLINGER**, *Revenge and retribution*, in ELIADE & McMILLAN, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. XII, New York / London, 1987
- JAKOBS**, *Schuld und Prevention*, Universität Tübingen Verlag, 1976
- idem** *Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, Berlin, 1983
- MATHIEU**, *Perché punire ? Il collasso della giustizia penale*, Rusconi, Milano, 1978
- MATZA**, *Delinquency and Drift*, New York, 1964
- idem** *Becoming deviant*, Englewood Cliffs, 1969
- MELOSSI**, *Stati forti e definiti della coscienza collettiva e l' idea di una “ responsabilità condivisa ”*, << Iride >>, il Mulino, Bologna, IV / 32/2001
- MOCCIA**, *La giustizia negoziata*, Edizioni E.S.I., Napoli, 1998
- PAVARINI**, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in << Dei delitti e delle pene >>, Bologna, 1985
- RAHNER**, *Colpa – responsabilità – pena – punizione nel pensiero della teologia cattolica*, in *Nuovi Saggi*, Edizioni Paoline, Roma, 1968
- ROBERT**, *Gli effetti della pena per la società*, in *Dei delitti e delle pene*, III / 1984
- RONCO**, *Il problema della pena*, Giappichelli, Torino, 1996
- SGUBBI**, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell' illegalità penale*, Bologna, 1990
- SUMNER**, *Censure, Politics and Criminal Justice*, University College Cork Press, 1990
- VIRGOLINI & SLOKAR**, *Lucha contra la criminalidad organizada y negociacion de la pena*, in *Nada personal ... Esayos sobre crimen organizado y sistema de justicia*, De Palma Buenos Aires, 2001

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com